REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela **ACANFORA** Presidente

Lucia **d'AMBROSIO** Consigliere

Nicola **RUGGIERO** Consigliere relatore

Giuseppina **MIGNEMI** Consigliere

Ilaria Annamaria **CHESTA** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia pensionistica iscritto al **n. 59506** del Registro di Segreteria, proposto dal:

1) Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in persona del sig. Capo Dipartimento p.t.;

2) Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e delle Risorse, in persona del sig. Direttore Generale p.t.;

3) Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del

Personale e delle Risorse – Ufficio V- Trattamento Economico e Previdenziale - Pensioni Polizia Penitenziaria, in persona del sig. Direttore p.t.;

rappresentati e difesi, ex art. 13 legge n. 103/1979 e giusto incarico di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione penitenziaria a firma del Direttore Generale del Personale e delle Risorse del 15 novembre 2021, dalla dott.ssa Paola Travaglini, in servizio presso la Casa Circondariale di Viterbo - **appellanti;**

contro

-OMISSIS (C.F.: OMISSIS), nato a OMISSIS il OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Salvia ed agli effetti del presente procedimento con questi elettivamente domiciliato in Roma, Via Fiume Bianco n. 130, presso lo studio dell'Avv. Graziano Salvia, in forza di procura stesa in calce alla memoria difensiva di costituzione pervenuta il 7 gennaio 2025 (pec: salvia.antonio@cert.ordineavvocatipotenza.it) – **appellato**;

avverso

-la sentenza della Corte dei conti, Sez. giurisdizionale per la Regione Basilicata, n. 47/2021, depositata il 14 settembre 2021);

Visto l'atto d'appello;

Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 18 febbraio 2025, celebrata con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Alessandra Carcani: il Magistrato relatore, Cons. Nicola Ruggiero, la Dott.ssa Vera Poggetti per il Ministero appellante e l'Avv. Antonio Salvia per

l'appellato OMISSIS;

Ritenuto in

FATTO

1. Con la gravata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, in composizione monocratica, ha accolto il ricorso proposto dal sig. OMISSIS, già agente di custodia, riformato in data 4/9/1984, riconoscendogli la diversa decorrenza del trattamento pensionistico privilegiato tabellare di 7^ ctg Tab. A a vita, a far data dal 31/3/1983 (ultimo giorno della prestazione del servizio di leva obbligatorio), oltre accessori di legge sulle somme arretrate.

La Sezione territoriale ha, in particolare, condiviso le conclusioni contenute nella relazione dell'interpellato CTU (C.M.L. operante presso l'Azienda Ospedaliera S. Carlo di Potenza), depositate in data 30/11/2020, circa la contrazione della lamentata infezione "…*come minimo nei sei mesi antecedenti prima di gennaio 1984 e verosimilmente nei due anni antecedenti a tale data. Pertanto, l'infezione tubercolare in questione potrebbe essere ben ricaduta nel periodo di espletamento di leva obbligatoria decorso dal 1/4/1982 al 1/4/1983…"*

2. Avverso la predetta sentenza n. 47/2021, il **Ministero della Giustizia** ha proposto appello con atto depositato il 29 novembre 2021 e notificato il 7 dicembre 2021.

In particolare, l'Amministrazione ha lamentato un vizio di "motivazione apparente" della decisione, come tale deducibile in appello, sul presupposto che la stessa risulterebbe del tutto

inidonea a rendere comprensibile il ragionamento logico seguito dal Giudicante, per la mancata individuazione di una data certa di insorgenza della malattia tubercolare.

Ha conseguentemente chiesto l'annullamento e/o riforma dell'impugnata sentenza.

3. Con ordinanza pronunciata all'udienza dell'11 luglio 2024, il Presidente, sentito il Collegio, preso atto della mancata comparizione della parte appellante, ha fissato, ai sensi dell'art. 196 c.g.c., la nuova udienza del 19 novembre 2024 per la discussione del giudizio, con l'espressa avvertenza che, in caso di mancata comparizione, l'appello sarebbe stato dichiarato improcedibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

La predetta ordinanza risulta essere stata comunicata dalla Segreteria di questa Sezione all'Amministrazione appellante in data 23 luglio 2024.

4. Con ordinanza a verbale dell'udienza del 19 novembre 2024, non risultando la notifica del d.f.u. della precedente udienza in favore della parte appellata (non costituita), il Presidente, sentito il Collegio, ha fissato per la prosecuzione del giudizio, ai sensi dell'art. 182, comma 3, c.g.c., l'udienza del 18 febbraio 2025, ordinando al Ministero appellante di notificare al sig. OMISSIS l'ordinanza di rinvio (ed il precedente d.f.u.).

Tutto ciò entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione, da parte della Segreteria di questa Sezione, dell'estratto del verbale.

La predetta comunicazione risulta intervenuta in data 4 dicembre 2024 in favore del Ministero, il quale ha provveduto alle notifiche in favore della parte appellata il 12 dicembre 2024.

5. Con memoria difensiva di costituzione pervenuta il 7 gennaio 2025, il sig. OMISSIS, con il patrocinio dell'Avv. Antonio Salvia, ha in primo luogo eccepito l'inammissibilità dell'appello dell'Amministrazione, sia per tardività dello stesso sia perché asseritamente incentrato sulla deduzione di motivi di fatto.

Nel merito, ha comunque eccepito l'infondatezza del gravame.

In conclusione, ha chiesto il rigetto dell'appello, per inammissibilità e/o infondatezza dello stesso, con vittoria di spese.

6. Alla pubblica udienza del 18 febbraio 2025, la Dott.ssa Vera Poggetti, per l'Amministrazione appellante, ha sostenuto, quanto all'eccezione di tardività del gravame, che, con la costituzione in giudizio, la parte ha accettato il contraddittorio; si è poi riportata ai motivi di appello ed ha concluso per l'annullamento della sentenza di primo grado.

L'Avv. Antonio Salvia, per l'appellato OMISSIS, ha affermato l'assenza di ogni efficacia sanante della costituzione in giudizio, intervenuta per far valere la tardività del gravame. Ha, infine, ribadito l'eccezione di inammissibilità formulata in memoria, sotto il profilo della deduzione di questioni di fatto, insistendo per le conclusioni ivi rassegnate.

Il giudizio è, dunque, passato in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente appello va dichiarato inammissibile, per tardività della relativa proposizione.

A tal riguardo, giova osservare che, in base all'art. 170, comma 3, del codice della giustizia contabile (c.g.c.), approvato con il d.lgs n. 174/2016, il giudizio d'appello in materia pensionistica "..*è disciplinato dai Capi I e II della Parte VI del presente codice",* ovvero dagli artt. 177-199 del codice.

Tra queste disposizioni rientra l'art. 190, il quale, nel disciplinare la forma e contenuto dell'appello, prevede testualmente, al 1 comma, che "*l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 86 e deve essere motivato*".

Ciò diversamente dal giudizio pensionistico di I grado, che va introdotto con "*ricorso",* da depositarsi presso la segreteria della Sezione territorialmente competente (artt. 152 e 154 c.g.c.).

I termini di proposizione dell'appello sono disciplinati dall'art. 178, il quale, per quanto di specifico rilievo in questa sede, statuisce che

-"*Il termine per proporre l'appello (……) è di sessanta giorni..*" (comma 1);

-"*I termini stabiliti al comma 1 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, effettuata con le modalità di cui agli articoli 285 e 286 del codice di procedura civile …….*" (comma 2).

Nel caso di specie, in base agli atti di causa, la sentenza gravata risulta essere stata ritualmente notificata il 29/30 settembre 2021,

con consegna dell'atto, da parte dell'Ufficiale giudiziario ed a mezzo del servizio postale, direttamente al Ministero di Grazia e Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e di Pena, in persona del legale rappresentante p.t., e Direzione Generale del Personale e delle Risorse, in persona del legale rappresentante p.t., entrambi con sede in Roma, Largo Luigi Daga, n. 2), costituito nel giudizio di I grado conferendo la delega ex art.13 della l.n.103/1979 ad un proprio dipendente in servizio presso la Casa Circondariale di Matera (Corte conti, Sez. II App., n. 40/2018; id., Sez. III App., n. 772/2012).

Conseguentemente, l'appello avrebbe dovuto essere notificato entro il 29 novembre 2011 (60 gg a partire dal 29 settembre 2021).

Nondimeno, sempre in base alla documentazione di causa, l'appello è stato irritualmente introdotto con atto prima depositato il 29 novembre 2011 e solo successivamente notificato, in particolare in data 7 dicembre 2021 (vedasi documentazione estratta dal protocollo informatico, depositata dallo stesso Ministero).

In tali ipotesi, per consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, occorre aver riguardo al momento della notifica e non a quello del deposito, dovendo comunque valere la regola della conoscenza dell'atto da parte del destinatario (in termini, tra le altre, Cass., Sez. I, n. 28519/2019 e Sez. VI, n. 8839/2017).

La stessa giurisprudenza contabile riconosce l'ammissibilità

dell'appello promosso con "ricorso", anziché nella forma della citazione prescritta dall'art. 190 c.g.c., ma a condizione che lo stesso sia notificato nel termine di legge (in termini, Corte conti, Sez. III App., n. 230/2020, richiamante Cass., Sez. II, n. 12413/2017; id., Corte conti, Sez. II App., n. 48/2019).

Resta allora confermata l'inammissibilità, per tardività, dell'odierno appello.

Tale conclusione resterebbe, invero, valida anche se, pura ipotesi in quanto non contemplata dalle disposizioni procedurali concernenti gli adempimenti di notificazione, si considerasse, quale termine di notifica della sentenza di I grado, quella indicata dall'Amministrazione (1° ottobre 2021, data del protocollo in entrata riportata sulla sentenza), in quanto, in tal caso, i 60 gg per la notifica del gravame verrebbero a scadenza in data 30 novembre 2021.

In ogni caso, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero appellante all'odierna udienza, nessuna efficacia sanante può essere riconosciuta alla costituzione in giudizio dell'appellato, venendo in rilievo una ipotesi di inammissibilità discendente dalla violazione di un termine di legge perentorio, il cui mancato rispetto determina un effetto (passaggio in giudicato della sentenza) irreversibile e sottratto alla disponibilità delle parti.

2. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il presente appello risulta inammissibile.

La definizione del giudizio con decisione unicamente di una

questione preliminare giustifica la compensazione integrale delle spese, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando:

-dichiara **l'inammissibilità** dell'appello iscritto al n. **59506** del Registro di Segreteria, proposto dal Ministero della Giustizia avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, n. 47/2021.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025.

IL Consigliere ESTENSORE IL PRESIDENTE

(dott. Nicola RUGGIERO) (dott.ssa Daniela ACANFORA)

Firmato digitalmente Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria 28 FEBBRAIO 2025

P. IL Dirigente

(dott. Massimo BIAGI)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

D E C R E T O

Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.

Il Presidente

(dott.ssa Daniela ACANFORA)

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 28 FEBBRAIO 2025

P. Il Dirigente

(dott. Massimo BIAGI)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 28 FEBBRAIO 2025

P. Il Dirigente

(dott. Massimo BIAGI)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco